

CORTE DI CASSAZIONE  
Ordinanza 15 settembre 2017 n. 21489

In fatto e in diritto

L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza resa dalla CTR Sicilia indicata in epigrafe che ha dichiarato improponibile l'appello principale proposto dall'ufficio avverso la sentenza del giudice di primo grado che aveva annullato parzialmente la cartella notificata al Fallimento di Virzì Raimonda. Nessuna difesa scritta ha depositato la parte intimata.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Il primo motivo di ricorso, con il quale si prospetta la violazione dell'art.155 c.p.c. e dell'art.327 c.p.c., è manifestamente fondato.

Questa Corte è ferma nel ritenere che anche nelle controversie tributarie, il termine per proporre ricorso, che è "a decorrenza successiva" e va, pertanto, computato escludendo il giorno iniziale e conteggiando quello finale, è soggetto all'art. 155, comma 5, c.p.c., sicché, ove il "dies ad quem" cada di sabato, è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo, essendo irrilevante l'apertura degli uffici postali o la disponibilità ad accettare gli atti in scadenza l'ultimo giorno - cfr.Cass.n.11269/2016; in generale v.Cass. n. 310/2016-. A tale principio non si è conformato il giudice di appello, il quale ha ritenuto tardiva la proposizione dell'impugnazione dell'Agenzia proposta il 16.9.2011 rispetto alla sentenza di primo grado pubblicata il 14.6.2010, senza dunque considerare che il giorno 30 luglio 2010 nel quale andava a scadere il termine lungo di un anno e 46 giorni coincideva con un giorno di sabato determinando, in tal modo, la proroga di diritto al primo giorno utile rappresentato, per l'appunto, dal 16 settembre 2011, proprio in ragione dell'ulteriore periodo di sospensione feriale decorrente dall'1 agosto.

L'accoglimento del primo motivo di ricorso assorbe l'esame del secondo, relativo a questione di merito esaminata dalla CTR che rimane travolta dalla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione operata dallo stesso giudice -cfr.Cass.Cass.S.U. n.3840/2007-.

Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR della Sicilia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, visti gli artt.375 e 380 bis c.p.c. Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della Sicilia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

